

COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

Ordinanza N. 132

Prot. N. 38306

Oggetto: Focolaio malattia vescicolare del suino insorto in una azienda del Comune di PAGANI. “Zona di sorveglianza” per il territorio di Poggiomarino.

IL SINDACO

VISTA la nota n. 1572 del 28/12/2007 ed acquisita agli atti in data 28/12/2007 al n. 38205 di protocollo generale, del Servizio Veterinario di San Giuseppe Vesuviano, con la quale si richiede di emettere ad horas ordinanza per istituire una “Zona di sorveglianza della malattia vescicolare del suino” nel territorio di Poggiomarino, atteso che la Regione Campania ha riscontrato la presenza di malattia vescicolare del suino presso un’azienda nel Comune di PAGANI;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure di zooprofilassi, in conformità delle disposizioni vigenti, per impedire la diffusione della malattia e la necessità di delimitare una zona di sorveglianza;

Visto :

il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265;

“ il D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954 e successive modifiche;

“ P.O.M. del 13/2/1973, che stabilisce misure di lotta contro la MVS;

“ il D.M. del 17/2/1973 relativo alle norme integrative per la profilassi della

MVS;

“ l’art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833;

“ la legge 02/06/1988, n. 218;

“ P.O.M. 02/12/1994;

“ il D.P.R. 17/05/1996, n. 362 che attua la Direttiva 92/119/CEE;

“ P.O.M. 5/8/1999;

Vista la delibera della Regione Campania n. 2011 del 17.5.2002 e n. 2130 del 20/06/2003;

ORDINA

per i motivi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, che è dichiarata **“ ZONA DI SORVEGLIANZA PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO ”** per il territorio di Poggiomarino. Oltre alle disposizioni generali previste dal vigente regolamento per la malattia vescicolare dei suini, si applicano le disposizioni specifiche. In particolare la “ Zona di sorveglianza per la malattia vescicolare dei suini” prevede:

a)- identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili:

b)- divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c)- il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3 del D.P.R. 362/96;

ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d)- i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Le dimensioni della Zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente all'art. 9, comma 3.

Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14 e tutte le misure prescritte per la zona di protezione. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dell'esecuzione della presente Ordinanza sono incaricati il Servizio Veterinario dell'A.S.L. NA 4 e le Forze dell'Ordine.

Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza al servizio veterinario della ASL NA 4 di San Giuseppe Vesuviano, Comando Carabinieri di Poggiomarino e al comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 31/12/2007

IL SINDACO
dott. Vincenzo VASTOLA